

**A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico – Decreto dirigenziale n. 59 del 23 giugno 2010 - L.R. NR. 2 del 21.1.2010, ART. 1, COMMA 8 - COMUNE DI ORTA DI ATELLA - SEDE FARMACEUTICA NR. 3 DECADENZA DAL DIRITTO DI PRELAZIONE E CONTESTUALE SOPPRESSIONE DELLA SEDE STESSA**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

**VISTA** altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

**VISTI** gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

**VISTA** la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

**PREMESSO** che la L.R. nr. 2 del 21.1.2010, all'art. 1, comma 8, testualmente recita *"Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse"*;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale di ORTA DI ATELLA ha manifestato la volontà ad ottenere la titolarità della sede farmaceutica nr. 3 istituita con D.D. nr. 1172 del 12.12.2003, in regime di revisione della pianta organica delle farmacie riferita all'anno 2002;

- che il Settore T.A.P. dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria di Caserta, con nota nr. 469925 del 31.5.2010, ha trasmesso l'elenco dei Comuni che hanno esercitato il diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche istituite e non aperte tra le quali vi è anche quello del Comune di ORTA DI ATELLA riferita alla sede farmaceutica nr. 3;

**RITENUTO** quindi, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della suddetta L.R. nr. 2/2010, di dover procedere alla soppressione della sede farmaceutica nr. 3, non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- procedere, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, alla soppressione della sede farmaceutica nr. 3, del Comune di ORTA DI ATELLA non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di CASERTA, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di CASERTA e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di CASERTA, per l'affissione ai rispettivi albi per quindici giorni consecutivi.

*Dr.ssa Margherita DE FLORIO*